



**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 10/11/2014

N. 131

**OGGETTO** : DIRETTIVA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA AD ESPERTO COMMERCIALISTA PER DEFINIZIONE SOMME DOVUTE DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOLIDARIETA' A.R.L. - NELLE CAUSE TRA COMUNE DI LAVAGNA S. V. - F. G OGGI V.A. - O.G. E P.G. - COMPARTO N.5 DEL PEEP/81 .

L'anno Duemilaquattordici, addì dieci del mese di Novembre, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ETTORE MONZU'.

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO che in attuazione del piano di zona per l'edilizia economica popolare denominato PEEP/81 relativamente al Comparto n.5 - Via Tedisio assegnato in diritto di proprietà alla Cooperativa Edilizia Solidarietà a.r.l. di Lavagna sono stati interessati terreni di proprietà dei signori S. V. - F. G oggi V.A. E O.G.- P.G.

CHE è intercorsa con tali soggetti una complessa vicenda giudiziale che ha visto quali attori la Cooperativa di che trattasi quale soggetto attuatore, il Comune di Lavagna quale delegante alla procedura espropriativa a tale soggetto ed i privati legittimi proprietari delle aree occupate che nella vicenda hanno inteso tutelare i propri beni;

CHE la complessa vicenda si è conclusa per quanto attiene i soggetti S.V. E F.G.:

- in data 15.06.2004 il Tribunale di Chiavari con sentenze n.510/04 - 511/04 ha definito, in primo grado di giudizio, le cause promosse da S.V. oggi A.V. e F.G. nei confronti del Comune di Lavagna - Cooperativa Solidarietà a.r.l. accogliendole parzialmente e condannando il Comune al pagamento delle somme risarcitorie derivanti dall'occupazione illegittima di terreni, oggetto di procedure espropriative nell'ambito del PEEP/81 Comparto n.5 oltrechè interessi conseguenti, e la Cooperativa Solidarietà a manlevare e tenere indenne il Comune stesso nella misura del 50% per corresponsabilità nel fatto dannoso;
- in data 03.04.2013 la Corte d'Appello di Genova con propria sentenza n.460/2013 comunicata al Comune in data 05.04.2013 ha confermato nella causa F.G. il giudizio di primo grado condannando il Comune di Lavagna e la Cooperativa Solidarietà a.r.l. obbligati solidariamente al pagamento di ulteriori somme;
- in data 15.03.2013 la Corte d'Appello di Genova con propria sentenza n.369/2013 comunicata al Comune in data 18.03.2013 ha confermato nella causa V.S. oggi A.V. il giudizio di primo grado condannando il Comune di Lavagna e la Cooperativa Solidarietà a.r.l. obbligati solidariamente al pagamento di ulteriori somme.

CHE per quanto attiene i Signori O.G. e P.G. la stessa si è conclusa:

- con sentenze della Cassazione n.9484/2014 comunicata al Comune in data 27.05.2014 e n.7408/14 comunicata al Comune in data 27.05.2014 con le

quali si è determinata l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima e obbligato il deposito in capo al Comune di Lavagna alla Cassa Depositi e Prestiti delle somme determinate, detratto quanto già versato, con gli interessi legali sulla differenza (secondo i criteri di cui alla motivazione) oltrechè le spese di lite in quota parte tra il Comune e la Cooperativa stessa;

CHE le parti interessate tramite i propri legali hanno quantificato e richiesto il pagamento delle somme ritenute dovute in base a propri conteggi che prevedono il pagamento di ingenti somme in continuo aggiornamento per la rivalutazione ed interessi;

CHE con note prot.27753 del 15.10.2013 e prot.14922 del 13.05.2014 e e è stata invitata a verificare gli importi e messa in mora la Cooperativa Edilizia Solidarietà a.r.l. invitandola al pagamento del debito maturato nei confronti dell'Ente in base alle sentenze per quanto attiene S. V. - F. G oggi V.A.;

CHE con note prot.26429 del 20.08.2014 e prot.30194 del 03.10.2014 è stata invitata a verificare gli importi e messa in mora la Cooperativa Edilizia Solidarietà a.r.l. invitandola contestualmente al pagamento del debito maturato nei confronti dell'Ente in base alle sentenze per quanto attiene Signori O.G. e P.G.;

CHE il Comune ha proceduto a proprie prime verifiche sulle somme determinate da controparte e provveduto alla liquidazione di un primo in acconto di quote capitale a carico dell'Ente al fine di scongiurare iniziative coattive delle parti, riservandosi essendo emerse divergenze interpretative sul dispositivo delle sentenze, di rivedere in diminuzione le somme;

CHE anche la Cooperativa Solidarietà ha formulato propri conteggi per quanto attiene il debito di competenza relativo ai signori S. V. - F. G oggi V.A e ha contestato le determinazioni interpretative di tali sentenze mentre sta procedendo alla verifica dei conteggi relativi O.G. e P.G.;

CHE data pluralità dei temi da affrontare la rilevanza degli importi, la complessità della vicenda anche fiscale, ivi compresa il possibile procedimento esecutivo, le diverse parti e strutture dell'Ente interessate al fine di assicurare il necessario coordinamento, è necessario avvalersi l'intervento di qualificato commercialista, esperto in tematiche di determinazione degli importi in via definitiva, fiscali e di riscossione eventualmente coattiva;

CHE l'Ente risulta sfornito delle Professionalità necessarie ed idonee a garantire l'assolvimento degli incombenzi sopra descritti al fine di giungere ad un quadro economico finale condiviso tra tutti i soggetti al fine di non incorrere in qualsiasi

responsabilità dati i rilevanti importi stimati dalle parti avverse e la non coerenza di risultati;

CONSIDERATA altresì la particolare complessità della vicenda" che ha visto un complesso iter procedurale con aspetti giudiziari- amministrativi;

CHE conseguentemente è opportuno avvalersi di un commercialista super parte esperto in tali questioni al fine di una estrema chiarezza dei conteggi e negli atti e ottenere tutti gli ausili per bene operare nel caso in questione, considerato il copioso contenzioso in essere che attribuisce anche quota parte di responsabilità all'Ente, con facoltà di avvalersi di legale per il recupero coattivo in caso di mancato pagamento delle somme in capo al soggetto terzo Cooperativa Solidarietà e con addebito delle spese relative alla stessa;

DATO ATTO che la C.A.: può affidare, come nel caso, il perseguimento di alcune finalità ad estranei, con provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica, se si verificano come nel caso:

- a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze;
- b) la mancanza di strutture, ovvero, pur in presenza di esse, la carenza di personale, sia per quantità che qualità.

DATO ATTO ALTRESI' che la prestazione di che trattasi rientra nelle disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento incarichi a soggetti estranei all'amministrazione approvato con delibera della Giunta Comunale n.111 in data 24.04.2008 non riconducibile in incarichi di collaborazione e studio e di consulenza ;

DATO ATTO che il presente atto costituisce direttiva - atto di indirizzo per i Dirigenti e gli uffici;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

#### DELIBERA

- 1) -Di formulare la direttiva ai Dirigenti interessati:
  - a)- di avvalersi di commercialista super parte, esperto al fine della determinazione "pro-veritate" delle somme da corrispondere in via definitiva, oneri fiscali e di riscossione (eventualmente coattiva qualora il soggetto terzo non proceda ai prescritti pagamenti) data la rilevanza degli

importi, la complessità della vicenda anche fiscale, le diverse parti e strutture dell'Ente coinvolte al fine di assicurare il necessario coordinamento, al fine di avere una corretta applicazione della sentenze, una estrema chiarezza dei conteggi e degli atti e ottenere tutti gli ausili per bene operare nel caso in questione, considerato il copioso contenzioso in essere che attribuisce anche quota parte di responsabilità all'Ente;

- b)- data l'urgenza di provvedere, la tipologia della prestazione di lavoro di natura tecnica, l'esigenza di individuare soggetto altamente qualificato ad esempio Pres. Ordine dei Commercialisti o figura similare "super parte" di procedere a sensi art.13 del Regolamento di conferimento degli incarichi vigente.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BP/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Sindaco  
( G. Sanguineti)

f.to Il Segretario Generale  
(E. Monzù)

=====

Pubblicata in data 12/11/2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

f.to Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(E. Monzù)